

# REGOLAMENTO ELETTORALE

## PER L'ELEZIONE DEI COMITATI SOCI DI ZONA

### TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI

#### Art. 1

Il numero dei componenti di ciascun Comitato Soci di Zona è stato definito nella seduta di venerdì 11 settembre 2020 dal Consiglio di Amministrazione in osservanza all'art. 34 dello Statuto sociale e all'art. 6 del Regolamento dei Comitati Soci di Zona.

Esso può variare da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 17 (diciassette) componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono autocandidarsi per i Comitati Soci di Zona. Del Comitato Soci di Zona fa comunque parte di diritto, in aggiunta agli eletti, il componente del Consiglio d'Amministrazione esponente del collegio elettorale di cui fa parte quel Comitato Soci di Zona.

#### Art. 2

L'elezione a componenti di ciascun Comitato Soci di Zona avviene mediante voto segreto, espresso a punto vendita, dai Soci iscritti alla Zona stessa. I Soci che intendano proporsi per far parte del Comitato Soci di Zona devono presentare la propria formale autocandidatura nelle forme previste dal presente Regolamento elettorale.

#### Art. 3

Nel caso in cui il numero delle autocandidature presentate in una Zona Soci sia minore od uguale al numero dei componenti il Comitato Soci di Zona da eleggere, non si procederà alle operazioni di voto e si demanderà al Consiglio Generale la scelta del nuovo Comitato che dovrà tener conto delle autocandidature.

#### Art. 4

Il numero di autocandidature per ciascun Comitato Soci di Zona non può essere superiore a 3 volte il numero dei Soci da eleggere (cfr Art.11 presente regolamento).

#### Art. 5

Nel caso di Zone Soci che accorpino più punti vendita è obbligatorio, sempreché siano presentate domande di autocandidature, garantire la rappresentanza di tutti i territori interessati. In questi casi sarà necessario realizzare le operazioni di voto in tutti i negozi.

La rappresentanza verrà stabilita secondo il seguente criterio di proporzionalità: 1 (uno) candidato rappresentante territoriale nei Comitati Soci di Zona costituiti fino a 11 componenti, e di 2 (due) in quelli fino a 17. In caso non risulti eletto nessun candidato dei singoli territori interessati o un numero inferiore di quanti spettanti, verrà comunque inserito un numero di candidati espressione di quei territori; tali candidati, scelti tra quelli che hanno ricevuto più voti, risulteranno come ultimi degli eletti.

### TITOLO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE

#### Art. 6

Il Comitato Soci di Zona nomina una Commissione elettorale formata da 3 componenti, uno dei quali con la carica di Presidente. La Commissione si incarica di vagliare le autocandidature presentate e ne decreta l'ammissione o meno, in osservanza a quanto disposto al successivo art. 10.

Di norma questa Commissione è composta dal componente del CDA (di cui all'Art. 1 del presente regolamento) che assume la carica di Presidente, da un funzionario della Direzione Soci della Cooperativa e da un Socio non candidato per quel Comitato soci di Zona.

I componenti della Commissione elettorale non possono essere eletti nel Comitato Soci di Zona.

#### Art. 7

Le decisioni della Commissione elettorale prese all'unanimità sono inappellabili. In caso di voto a maggioranza, la commissione o il componente in minoranza, possono chiedere il parere della Commissione elettorale centrale. La Commissione elettorale provvederà a dare comunicazione scritta e motivata al Socio, entro un mese dalla data della consultazione, del mancato accoglimento dell'autocandidatura perché non rispondente ai requisiti o perché in presenza di cause ostative di cui all'Art.10 del presente regolamento.

## **Art. 8**

La stessa Commissione elettorale s'incarica di coordinare le operazioni di voto a punto vendita, facendosi garante della correttezza dello svolgimento, in stretto coordinamento con la Direzione Soci e Comunicazione. E' data facoltà alla Commissione di farsi assistere in tali operazioni, oltre che da apposito personale, da Soci, formalmente designati, non candidati nella Zona in cui viene prestata la collaborazione.

## **TITOLO III - L' AUTOCANDIDATURA**

### **Art. 9**

Ciascun Socio, in possesso dei requisiti che seguono, può avanzare la propria autocandidatura a componente del Comitato Soci di Zona relativo alla Sezione Soci di iscrizione, presentando da sabato 3 Ottobre a domenica 6 Dicembre 2020 tale richiesta compilando l'apposito modulo online sul sito [www.partecipacoop.org](http://www.partecipacoop.org).

### **Art. 10**

**Sono considerati requisiti indispensabili per la presentazione dell'autocandidatura:**

a. l'iscrizione a Libro Soci della Cooperativa da almeno 1 anno rispetto alla data di presentazione della autocandidatura stessa; tale principio può essere derogato nel caso di adesione a Socio in una delle seguenti Sezioni Soci: Lodi, Como, Treviglio, Busto Garolfo e Monza.

Inoltre, sempre in deroga a tale norma, al fine di avvicinare il segmento più giovane al mondo cooperativo e ai suoi valori, nonché personalità particolarmente impegnate nel mondo dell'assistenza sociale, del volontariato, della cultura, o capaci di dare contributi professionali qualificati, nel rispetto dei valori della Cooperativa e in armonia con il suo operare è data facoltà alla Commissione elettorale di esaminare e ammettere autocandidature di Soci, senza considerare l'anzianità di iscrizione al libro Soci, sino a un massimo di tre per ogni Zona Soci.

b. il fatto di non svolgere, o aver svolto, attività e/o ricoperto incarichi in palese contrasto con l'attività e gli interessi della Cooperativa e del Movimento cooperativo nel suo complesso;

c. il non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382\* del Codice civile.

**Costituiscono inoltre titoli preferenziali:**

d. l'aver già ricoperto incarichi all'interno della struttura sociale della Cooperativa, o la provenienza da altri organismi del Movimento cooperativo;

e. prestare, o aver prestato, la propria attività volontaria all'interno di organizzazioni democratiche di solidarietà sociale, educative, culturali o di tutela dell'ambiente;

f. il possesso di comprovate competenze riferibili a materia di interesse aziendale o sociale.

**Costituiscono inoltre cause ostative all'ammissione dell'autocandidatura**

g. nel caso di un componente uscente del Comitato Soci di Zona, non aver presenziato alle riunioni in osservanza a quanto sancito dall'art. 9) lettere b, c, d, del Regolamento dei Comitati Soci di Zona, che qui s'intende integralmente richiamato;

h. la pendenza di contenziosi o giudizi definiti con sentenza passata o meno in giudicato con la Cooperativa, nonché l'aver commesso fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni materiali e morali alla stessa;

### **Art. 11**

Qualora il numero delle autocandidature rispondenti al complesso di tali requisiti sia superiore a 3 volte il numero dei candidati da eleggere, vengono applicati i titoli preferenziali sopra menzionati, a parità dei quali si applica l'ordine cronologico di ricevimento delle autocandidature stesse;

### **Art. 12**

I lavoratori dipendenti della Cooperativa, o di altre società del gruppo Coop Lombardia, possono autocandidarsi, purché in possesso dei requisiti di cui sopra. La condizione di lavoratore dipendente, in ogni caso, non costituisce titolo preferenziale.

I dipendenti eletti comunque potranno essere presenti nel numero massimo di 1 (uno) nei Comitati costituiti fino a 13 componenti e di 2 (due) in quelli fino a 17 componenti. In caso risultino eletti più di 1/2 (uno/due) candidati verranno proclamati eletti i 1/2 (uno/due) più votati.

I dipendenti eletti non possono ricoprire le cariche di Presidente e Vice Presidente del Comitato Soci o essere designati quali delegati al Consiglio Generale (art 6 del Regolamento dei Comitati Soci di Zona).

\*...non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito ...

### **Art. 13**

L'unico materiale di propaganda da utilizzare durante la campagna elettorale nel punto vendita, sul web o all'esterno, sarà solo ed esclusivamente quello messo a disposizione dei candidati dalla Commissione elettorale, non modificabile o personalizzabile in alcun modo.

Ogni altra e ulteriore forma non sarà consentita; ciò al fine di assicurare una campagna paritaria nel rispetto di una corretta ed equa competizione.

Chiunque venga a conoscenza della violazione della presente norma, ne deve dare tempestiva comunicazione alla Commissione elettorale locale che avrà il compito di:

- » prendere in esame e valutare tutti i casi che siano oggetto di segnalazione o che comunque meritino attenzione;
- » verificare la sussistenza dei fatti;
- » laddove fosse opportuno, convocare e ascoltare le persone interessate, le quali avranno la facoltà di portare prove o indicare elementi volti a confermare la consistenza delle proprie affermazioni.

Conclusa la fase istruttoria, la Commissione potrà disporre in alternativa:

- » una sanzione consistente nella esclusione dall'elettorato passivo;
- » l'archiviazione del caso esaminato.

La Commissione dovrà redigere un verbale del caso esaminato, nel quale saranno indicate le conclusioni e le relative motivazioni.

## **TITOLO IV - LE OPERAZIONI DI VOTO**

### **Art. 14**

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente ai propri Soci, nella forma più ampia ed efficace possibile, la procedura relativa allo svolgimento delle operazioni di voto.

### **Art. 15**

In ogni punto vendita, nei giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la consultazione (in ogni caso non inferiori a 3), viene messo a disposizione un seggio elettorale, le cui operazioni sono coordinate dalla Commissione elettorale locale. Solo in questa sede è possibile esprimere il proprio voto, che è strettamente personale e segreto.

Non è ammesso, pertanto, il voto per delega o per corrispondenza.

### **Art. 16**

Per esprimere il proprio voto, ciascun Socio deve presentare per la registrazione la tessera sociale o qualunque altro documento che attesti la sua iscrizione alla Cooperativa ed alla Sezione Soci interessata.

### **Art. 17**

Il Socio ha facoltà di esprimere un numero massimo di voti pari ad 1/3 (o arrotondato all'unità superiore) dei componenti da eleggere.

Risulteranno eletti, salvo per i casi previsti negli articoli 5 e 12, i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, applicati i titoli preferenziali di cui all'Art. 10, si applica l'ordine cronologico di ricevimento delle autocandidature stesse.

## **TITOLO V - LA GESTIONE E LA GARANZIA DEL VOTO**

### **Art. 18**

La gestione operativa delle operazioni elettorali è definita da un apposito manuale, redatto dalla Direzione Soci e Comunicazione in accordo con gli organi sociali della Cooperativa. Il rispetto di tutte le norme in esso contenute è condizione indispensabile per la validità della votazione.

### **Art. 19**

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa incarica la Commissione elettorale centrale, insieme alla Direzione Soci e Comunicazione, della verifica puntuale delle operazioni di voto.

Qualora vengano riscontrate irregolarità sostanziali, la Commissione elettorale centrale ha facoltà di annullare la validità della consultazione; il Comitato Soci di Zona verrà eletto in sede di Consiglio Generale.

### **Art. 20**

I risultati della votazione, che determinano la composizione del Comitato Soci rinnovato, verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito [www.partecipacoop.org](http://www.partecipacoop.org), esposizione di manifesti a punto vendita, comunicazione sul mensile della Cooperativa *Consumatori* e alla locale Assemblea Separata di Bilancio.